

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 12/02/2019**

Servizio Personale

**OGGETTO: SIG. VURCHIO ANTONIO NATO IL 05/07/1952 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI “TECNICO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C QUINTA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE A DECORRERE DAL 01/06/2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2019). REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19/2019.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Vista la legge 22.12.2011 n. 214, con la quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Visto, in particolare, il comma 4, primo periodo, dell'art. 24, che ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 01.01.2012, individuati in: anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad una età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122 (comma 6);

Visti i Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 06.12.2011 e del 16.12.2014, con i quali l'adeguamento alla speranza di vita è stato aumentato di mesi 7, per cui nel periodo dal 01.01.2019, il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria (uomini e donne) risulta essere di 67 anni mentre per il diritto alla pensione anticipata, per gli uomini è di anni 42 e mesi 10, per le donne è di anni 41 e mesi 10;

Visto il decreto n. 04/2019 il quale ha previsto che, l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se è stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mese per le donne, con una finestra di 3 mesi;

Visto ancora il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24, che disciplina gli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vincolandoli ai limiti ordinamentali dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono:

che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d’ufficio;

che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all’art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all’art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;

che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Letta l’istanza di dimissioni acquisita al protocollo generale in data 18.01.2019 al n. 05760 del sig. Vurchio Antonio, dipendente di questo Comune con profilo professionale di “TECNICO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI”, con la quale lo stesso chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 01/06/2019;

Rilevato che alla data del 31/05/2019 il predetto dipendente risulterà possedere un’anzianità contributiva di diritto complessiva utile a pensione di anni 43, mesi 01, giorni 18, distinta come segue:

COMUNE DI ANDRIA	ANNI 42	MESI 02	GIORNI 28
RICONG. ART. 2 LEGGE 29/79	ANNI 00	MESI 02	GIORNI 09
COMPUTO SERVIZIO MILITARE	ANNI 00	MESI 08	GIORNI 11
<b>ANZIANITA’ COMPLESSIVA</b>	<b>ANNI 43</b>	<b>MESI 01</b>	<b>GIORNI 18</b>

Considerato che l’istanza del sig. Vurchio Antonio può essere accolta in quanto lo stesso alla data del 31/05/2019 risulta possedere i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente;

**Viste:**

- la delibera di C.C. n. 51 del 24/10/2017 avente ad oggetto “approvazione stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione di C.C. n. 13 del 12/04/2018, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.u.p) per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (all.n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) - paragr. 4,2 e dell'art. 170 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.";
- la Deliberazione di C.C. n.14 del 12/04/2018, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n.118/2011 – Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 02.05.2018 avente ad oggetto: “Piano delle Performance 2018/2020: Piano degli obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell’art.5 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017. Approvazione”;
- la Deliberazione di C.C. n.38 del 29.08.2018 con cui è stato approvato il ricorso alla Procedura di Riequilibrio ex art.243/bis D.Lgs n.267/2000 e la conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art.243/ter D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018 con cui veniva approvato il predetto Piano di Riequilibrio ex art.243/bis D.Lgs n.267/2000 e la richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex at. 243/ter Dlgs n.267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio anno 2019. Presa d’atto del bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019.”;

**Ritenuta** la propria competenza in qualità di Dirigente *ad acta* ed *ad interim* del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 812 del 19/12/2018 così come confermato dal decreto sindacale n.814 del 28/12/2018.

**DETERMINA**

1. di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del sig. Vurchio Antonio con decorrenza 31/05/2019 (ultimo giorno lavorativo), per dimissioni volontarie;
2. di collocare in quiescenza il sig. Vurchio Antonio dipendente di questo Comune a tempo



- indeterminato e pieno, dando atto che la pensione decorrerà dal 01/06/2019, con riferimento agli elementi contributivi in narrativa sommati;
3. di revocare la determina n. 19 del 08/01/2019 considerato che il decreto n. 04/2019 ha previsto che, l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se è stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mese per le donne, con una finestra di 3 mesi;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del settore di competenza ed al dipendente di cui all'oggetto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
  6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  7. di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6-bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;
  8. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 12/02/2019**

**OGGETTO: SIG. VURCHIO ANTONIO NATO IL 05/07/1952 DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI "TECNICO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C QUINTA POSIZIONE ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE A DECORRERE DAL 01/06/2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2019). REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19/2019.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Servizio Personale**

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---